



Regione Siciliana

**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Mario NUCCIO"**

Via Salemi n. 18 MARSALA (TP) CAP 91025

Tel. 0923981319 – C. F. 82004590814

E-mail tpic81700p@istruzione.it – tpic81700p@pec.istruzione.it sitoweb: www.marionuccio.edu.it

Circ. n° 103

Marsala, 15 aprile 2024

Prot. n° 3204

Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito web

OGGETTO: APPLICAZIONE LEGGE N°. 159/2023 IN MATERIA DI OBBLIGO SCOLASTICO E PRECISAZIONI RELATIVE ALLE ASSENZE.

In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi che la nostra scuola pone in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, facendo seguito alle precedenti circolari dello stesso a.s. (n. 21 prot. 6673/12 del 15/09/2023; n. 30, del 28/09/2023 e n. 49, prot. 7844 del 17/10/2023) si rende necessario ribadire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare sull'intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico e al disagio giovanile e assicurare una più efficace comunicazione e collaborazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

Pertanto si porta a conoscenza dei genitori e dei docenti che la legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale è necessario richiamare la **massima attenzione di docenti e famiglie.**

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte alcune novità:

❖ **L'Art. 12 della L. 159/2023**

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

*"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".*

❖ **L'articolo 570-ter del Codice penale**

È stato introdotto nel codice penale, l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire **ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

❖ **Il decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023**

Nel decreto-legge 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato inoltre, introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Si invitano i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

Si raccomanda ai docenti la gestione quotidiana e accurata della frequenza degli alunni, indicando scrupolosamente sul registro elettronico le eventuali assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate in maniera precisa e dettagliata (specificare 1^a ora, 2^a ora,..), raccomandando puntualmente alle famiglie di produrre tempestiva e idonea giustificazione, annotandola sul registro in modo dettagliato, in modo da poter individuare tempestivamente le situazioni oggetto di attenzione di cui alla legge.

In caso di assenze superiori ai 15 giorni, la scuola provvederà a distinguere tra assenze giustificate e ingiustificate.

ASSENZE GIUSTIFICATE

Le assenze giustificate possono includere **MOTIVI DI SALUTE O ALTRI IMPEDIMENTI GRAVI**.

La scuola si riserva la facoltà di richiedere autocertificazione nei casi in cui ci siano **segnali deboli predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell'obbligo scolastico**.

Si ricorda inoltre che è consentito alle famiglie presentare certificazione medica attestante la malattia dei propri figli per numerose assenze (anche inferiori a 10 giorni) per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria).

L'eventuale certificato medico attestante solamente la non presenza allo stato attuale del rilascio del certificato stesso, di segni o sintomi clinici di malattie infettivo-contagiose e/o diffuse, per cui si può riprendere la frequenza scolastica, è obbligatorio per consentire il rientro a scuola degli alunni in seguito ad assenza per malattia superiore a 10 giorni, ai sensi della legge regionale 19/07/2019 n.13, art. 3 (collegata al d.d.l. n. 476/2019), come da precedente circolare n. 28 prot. 6904 del 21/09/2023, ma non costituisce di fatto attestazione di malattia. Attestazione che, d'altra parte, non può essere sostituita da autocertificazione in caso di malattia.

Naturalmente, il buon senso vuole che, se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l'alunno non abbia registrato molte assenze nel corso

dell'anno scolastico, nei casi sporadici di malesseri o influenze non si renda necessario richiedere il certificato medico. E, soprattutto, bisogna tenere presente che il medico può certificare una malattia solo se l'ha effettivamente constatata personalmente.

ASSENZE INGIUSTIFICATE

Le **assenze ingiustificate** aprono la via a ulteriori azioni.

Una volta identificate le assenze ingiustificate, la scuola, per il tramite dei docenti, deve intraprendere una serie di azioni:

1. Invio di una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell'alunno/a.
2. Valutazione accurata della giustificazione.

In caso di mancata o carente e inadeguata giustificazione

3. successivamente si procederà ad informare il Sindaco che, a sua volta, ammonirà il responsabile dell'alunno per non aver adempiuto all'obbligo di istruzione.

Compiti dei docenti e dei coordinatori di classe

Tutti i docenti della classe sono impegnati a registrare regolarmente le assenze degli alunni della propria classe seguendo le sopracitate indicazioni, e concorrono, in collaborazione con il coordinatore di classe, all'individuazione di eventuali casi di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Ulteriori precisazioni sulle assenze

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico)
- le assenze devono sempre essere giustificate
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la multifattorialità del rischio; è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe e sottoporli all'attenzione del Dirigente Scolastico.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.



Il Dirigente Scolastico
Dott. MARCHESE Francesco